

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: "IL BILANCIO DEGLI**  
**INTERMEDIARI NON IFRS"**

***POSITION PAPER***

*di*

*Diego Bolognese*

*Claudio D'Auria*

*Salvatore Vescina*

*16 maggio 2016*

## SOMMARIO

1	Premessa.....	3
2	Commenti al documento per la consultazione .....	7
3.	Considerazioni finali (sulla proporzionalità) .....	24

# 1 PREMESSA

## Disclaimer

Gli autori di questo documento sono lieti di poter offrire il proprio contributo al dibattito aperto dalla Banca d'Italia con la pubblicazione per la consultazione del documento "Il bilancio degli intermediari non IFRS" con il quale si viene a dare attuazione al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136<sup>1</sup>.

Come è noto, gli "Intermediari non-IFRS" sono gli operatori del microcredito e i *confidi minori*. Su questi ultimi si concentrano le considerazioni di chi sottoscrive queste pagine.

Occorre avvertire che nella premessa e nella parte conclusiva, gli autori faranno riferimento (se opportuno) anche al contesto più vasto delle dinamiche di mercato e a riflessioni su disposizioni di carattere regolamentare connesse all'oggetto specifico della consultazione.

I commenti qui proposti sono coerenti con la visione compiutamente espressa dagli stessi autori nella pubblicazione *L'accountability dei confidi*. Questa monografia è a disposizione del pubblico<sup>2</sup> a partire dal 27 gennaio 2016<sup>3</sup> ed è frutto di un progetto realizzato in contesto istituzionale<sup>4</sup>.

In ogni caso, i commenti al documento della Banca d'Italia contenuti in queste pagine vanno riferiti ai soli sottoscrittori delle medesime e non possono essere attribuiti alle Istituzioni o alle organizzazioni nel cui contesto essi operano a vario titolo.

---

<sup>1</sup> "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/ 43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87".

<sup>2</sup> Anche tramite questo link: <http://www.studialesviluppo.it/valutazione-dellefficacia-delle-politiche-pubbliche-attuate-nella-filiera-del-credito-attraverso-i-confidi/>.

<sup>3</sup> In occasione del convegno di lancio presso la Camera di Commercio di Milano.

<sup>4</sup> La ricerca è stata coordinata dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contenuti della pubblicazione citata sono stati oggetto di successivi momenti di confronto e discussione con rappresentanti di confidi, associazioni imprenditoriali, banche e istituzioni sia in contesti informali sia, da ultimo, durante il seminario di discussione: *L'accountability dei confidi minori* (il 7 aprile u.s., presso la sede Unioncamere di Roma).

## Considerazioni generali

In linea generale, si sottolinea l'opportunità e la tempestività del documento in analisi, il quale consente di ridurre l'attuale *gap* competitivo tra *confidi maggiori* (sottoposti alla piena vigilanza della Banca d'Italia e alla normativa di bilancio stabilita dalla stessa Autorità per tutti gli intermediari finanziari vigilati) e i *confidi minori* (fin qui non sottoposti a vigilanza ma destinati ad essere sottoposti alla supervisione del futuro specifico Organismo). In particolare, la normativa di bilancio per gli intermediari finanziari (tra i quali anche i *confidi*) vigilati è contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia "I bilanci degli intermediari finanziari, delle SGR e delle SIM" (di seguito, il **Provvedimento sui Bilanci**) nelle sue diverse versioni (da ultima, quella del 15 dicembre 2015, applicata, con eccezioni, a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015).

Fino a oggi, la rilevante differenziazione di adempimenti normativi tra i due gruppi di *confidi* ha creato un quadro di regole fortemente difformi tra operatori che propongono al medesimo mercato di riferimento -quello delle banche e delle PMI- servizi con caratteristiche sostanzialmente simili, talvolta identiche. Piuttosto diverse, indubbiamente, sono e restano le *economie di scala* tra i due gruppi (e all'interno di quello, con maggiore varianza, dei *confidi minori*).

Con le norme proposte i *confidi minori* vengono finalmente sottratti alla condizione di opacità nella quale si sono ritrovati, loro malgrado, con effetti sempre più penalizzanti sia sul mercato (nella relazione fiduciaria con le imprese e, soprattutto, con le banche), sia nel rapporto con le Amministrazioni che, da alcuni anni, stanno sempre più veicolando il loro sostegno finanziario tramite i *confidi maggiori*, ritenuti più attendibili sia per la struttura dei loro bilanci, sia in quanto vigilati dalla Banca d'Italia. La circostanza che alcuni *confidi minori* (di solito i più strutturati), su base volontaria, abbiano redatto note integrative ricche di informazioni dettagliate non è valsa ad attenuare questo svantaggio. Infatti, queste note integrative, non potendo fare riferimento a definizioni precise e a schemi standardizzati, non sono risultate adeguatamente attendibili e confrontabili.

Il documento in consultazione, una volta consolidato nella versione finale, farà sì che i *confidi minori* debbano produrre informazioni in buona parte confrontabili (sul punto torneremo subito avanti) con quelle dei *maggiori*. E' evidente che è stato avviato un *percorso convergente* per i *confidi* di diversa dimensione. "Convergente" non vuol dire necessariamente "uguale a fine

percorso". Così non può essere per alcune differenze strutturali e regolamentari (solo i *maggiori* sono vigilati dalla Banca d'Italia, hanno un *patrimonio di vigilanza* e devono ponderare i rischi utilizzando specifiche metodologie) e per esigenze di *proporzionalità*, tema rilevante sul quale torneremo a chiusura di queste note. Qui è il caso di rimarcare che la Banca d'Italia, negli ultimi cinque anni, ha prodotto quattro *release* del Provvedimento sui Bilanci applicabile ai *confidi maggiori* introducendo, di volta in volta, obblighi informativi *incrementali*. Il testo in consultazione chiede (per pochi aspetti) qualcosa in più ai *confidi minori* rispetto ai *maggiori* sicché, in relazione a questi obblighi informativi, c'è da aspettarsi che la prossima *release* per i *confidi vigilati* replichi (quantomeno) quella per i *confidi minori*.

\* \* \*

Si ritiene opportuno qui affrontare la questione della diretta confrontabilità -dei *confidi minori* con i *maggiori*- su *un set minimo di indicatori essenziali*, basati su grandezze disponibili in bilancio, atti quantomeno a misurare (anche a un livello di accettabile approssimazione):

- i. la *propensione e la dinamica del rischio* correlato alla allocazione delle garanzie;
- ii. la *solidità finanziaria* (come relazione tra rischi assunti e risorse finanziarie);
- iii. l'*adeguatezza della liquidità* funzionale al tempestivo adempimento delle obbligazioni;
- iv. la *sostenibilità economica* del *business model*.

Al momento, stando cioè al testo in consultazione, la diretta confrontabilità è possibile solo per il primo e il quarto fenomeno. L'esigenza di rendere confrontabili i confidi anche in relazione al secondo e al terzo fenomeno è stata posta agli autori di questa nota (informalmente ma concretamente) da più Amministrazioni (centrali e locali) in vista di future procedure di evidenza pubblica –da basare su criteri (algoritmi funzionali a formare graduatorie) predeterminati e oggettivi- tese ad assegnare risorse finanziarie ai confidi. Queste richieste denotano, in alcuni Enti pubblici, la consapevolezza del fatto che efficienza ed efficacia dei confidi non dipendono solo dallo *status* di soggetto vigilato (o meno) dalla Banca d'Italia. Tuttavia, per tradurre questa consapevolezza in effettiva *par condicio* tra i *confidi maggiori* e *minori*, è indispensabile disporre di informazioni di bilancio (oltre che attendibili) confrontabili. **La questione della confrontabilità tra tutti i confidi ha, in realtà, portata più ampia ed è di grande importanza.** Essa non riguarda solo il fabbisogno informativo delle *Amministrazioni sponsor*. Anche le banche hanno necessità di valutare tutti i confidi su parametri comuni guardando a serie storiche sufficientemente lunghe. Le operazioni di aggregazione tra i confidi possono riguardare sia i confidi *minori* sia i *maggiori*. Ed è

possibile che per il solo mutamento dello stock garantito (o di una disposizione normativa) un *confidi minore* possa diventare *maggiore* o viceversa. Non occorrono altri esempi per sostenere che **su alcune grandezze** (poche ma fondamentali), **occorre che i confidi possano essere tutti valutati allo stato modo.**

Per questa ragione, più avanti, proporremo alcune integrazioni alla struttura del bilancio dei *confidi minori* tese a render possibile la costruzione di un indicatore alternativo al *Total Capital Ratio* (TCR) dei *confidi maggiori*, che è dato dal rapporto tra il “patrimonio di vigilanza” e il totale dei rischi di I pilastro (determinato dalla voce “59624.00” della Circolare n. 217) in essere<sup>5</sup>.

Qualcosa del genere proporremo anche per misurare (allo stesso modo per i *confidi maggiori* e *minori*) l'*Acid Test Ratio*, cioè un indicatore della adeguatezza (o meno) della liquidità disponibile rispetto all'andamento delle escussioni.

\* \* \*

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito alcuni commenti sul documento posto in consultazione dalla Banca d'Italia, con la finalità di rendere più efficace il provvedimento in discorso.

---

<sup>5</sup> La esigenza di indicatori di bilancio sintetici e di facile misurazione, ma molto *solidi* -in particolare per quanto attiene alla (i) solidità finanziaria (come relazione tra rischi assunti e risorse finanziarie) e alla (ii) adeguatezza della liquidità funzionale al tempestivo adempimento delle obbligazioni- è (indirettamente) posta anche dal D.M. 228/2015. Questo, all'art. 17 comma 3, stabilisce che, al fine di valutare la gravità delle violazioni che possono implicare l'adozione di provvedimenti sanzionatori, l'Organismo ex art. 112 bis del TUB debba assumere in considerazione (ci pare logico aggiungere: “a partire dai bilanci”) *la idoneità della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacità di far fronte agli impegni assunti.*

## 2 COMMENTI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

### Decorrenza

Le disposizioni contenute nel documento per la consultazione decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016. Fanno eccezione le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 "Variazioni nell'esercizio delle Attività per imposte anticipate" e 7.5 "Variazioni nell'esercizio delle Passività per imposte differite" della Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" e i dati di flusso contenuti nella Parte D "Altre informazioni", Sezione 1 "Riferimenti specifici sull'attività svolta" che decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

A questo proposito, nel caso in cui la versione definitiva del testo faccia riferimento all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2017, si ritiene opportuno esplicitare che gli operatori sono comunque liberi di anticipare all'esercizio 2016 la compilazione con tutte le informazioni della Nota integrativa. Ciò al fine di rendere maggiormente tempestiva la possibilità di poter confrontare - tra loro nonché con i *confidi maggiori* - i dati di bilancio dei *confidi minori* interessati a produrre un bilancio sin da subito "in versione completa".

### Esposizioni deteriorate

Nell'ambito della Nota Integrativa, i *confidi minori* sono tenuti a fornire una serie di informazioni sulle garanzie rilasciate, le quali sono suddivise, tra l'altro, anche in ordine alla loro qualità: in particolare, viene richiesto di distinguere tali garanzie tra "non deteriorate", "sofferenze" e "altre garanzie deteriorate". Nel Capitolo 1, par. 5 (Definizioni), si definiscono sia le "sofferenze" sia le "altre esposizioni deteriorate", indicando per queste ultime che sono "*le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli intermediari*".

Sul punto si suggerisce di indicare un riferimento "oggettivo" per la definizione delle "altre esposizioni deteriorate", al fine di evitare che la totale soggettività attribuita agli intermediari renda, di fatto, impossibile confrontare gli stock e i flussi di esposizioni deteriorate tra i diversi

operatori. Ad esempio si potrebbe indicare un esplicito rinvio alle definizioni contenute nella Matrice dei Conti<sup>6</sup>, par. B.2 (Avvertenze generali, Qualità del credito).

Andrebbe inoltre considerata la possibilità di offrire esplicitamente ai confidi la possibilità di produrre, in alternativa, una tabella tal quale quella prevista per i confidi vigilati. Vale a dire con la medesima informazione sul deteriorato, ma a un livello di maggior dettaglio. In effetti, i confidi precedentemente iscritti nell'elenco speciale fino a oggi (in virtù di specifici investimenti) sono stati in grado di produrre questa informativa (salvo quanto sarà detto subito avanti) e, molti tra questi, potrebbero essere interessati a non arretrare quanto a trasparenza.

Inoltre, in considerazione del fatto che i *confidi minori* non segnalano alla Centrale dei Rischi (CR), essi non dispongono del flusso di ritorno della medesima né della possibilità di effettuare interrogazioni specifiche per singoli debitori; ciò implica la impossibilità di conoscere come evolve la qualità del credito sottostante alla garanzia concessa e, quindi, anche l'impossibilità di disporre di tempestive informazioni in ordine al fatto che una garanzia sia o meno deteriorata. A tale fine, si potrebbe ipotizzare una forma di adesione dei *confidi minori* alla CR in modo che essi possano utilizzare le informazioni ivi contenute per poter attribuire una corretta qualificazione alla garanzia in essere.

Sempre allo stesso fine, si suggerisce alla Banca d'Italia di insistere nello sforzo teso a rendere pienamente operativo -in tempi brevi- l'Accordo ABI-Assoconfidi sullo scambio delle informazioni in base al tracciato XBRL; nell'ambito di tale scambio di informazioni, infatti, i confidi potrebbero disporre in tempi estremamente rapidi delle informazioni sulla qualità del credito sottostante alla garanzia concessa e, quindi, conoscere l'evoluzione della qualità della loro garanzia anche con riferimento alle (non poche) operazioni, di importo ridotto, che non sono segnalate in Centrale Rischi. L'effettività dell'accordo, peraltro, è decisiva anche per consentire ai confidi di svolgere una attività di assistenza tecnica alle imprese in difficoltà, tesa a prevenire (o a gestire) il vero e proprio *default*, anche a vantaggio della banca finanziatrice.

Come nel *mito di Sisifo*, la situazione attuale delle comunicazioni sul cosiddetto *andamentale* resta poco distante da quella descritta in una relazione del 2011 che abbiamo sempre ben presente<sup>7</sup>. E' forse il caso di ipotizzare che il legislatore faccia ricorso anche all'adozione di vere e proprie norme (con meccanismi sanzionatori) per superare una eventuale perdurante inerzia degli intermediari.

---

<sup>6</sup> Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30.7.2008.

<sup>7</sup> Corrado Bandinelli, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, [I Confidi nel nuovo contesto: opportunità e vincoli](#). Ischia, 1 Ottobre 2011, pag 5 e ss.

L'occasione potrebbe esser rappresentata dalla (attuazione della) *legge delega sui confidi* che, al momento, è ancora allo stato di progetto ma il cui iter è piuttosto avanzato<sup>8</sup>.

### Informazioni sui soci

Nell'ambito della Nota Integrativa sono richieste ai *confidi minori* una serie di informazioni inerenti ai soci; in particolare:

- la distribuzione delle garanzie rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) – Tabella A.17;
- la distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti) – Tabella A.18;
- lo stock e la dinamica del numero di associati, suddivisi tra soci attivi e soci non attivi – Tabella A.19;
- la distribuzione per settore di attività economica degli associati non attivi (numero) – Tabella A.20;
- la distribuzione territoriale degli associati non attivi (numero) – Tabella A.21.

Si esprime apprezzamento per l'approfondimento sull'andamento del numero degli associati dei confidi che rappresenta un elemento molto importante per la valutazione della capacità degli stessi di porsi come elemento di connessione tra banche e imprese associate. Peraltro, mentre il dettaglio per settore di attività economica e per regione di residenza dei soci attivi (tabelle A.17 e A.18) rappresenta un'informazione estremamente utile per finalità rilevanti (ad esempio per valutare il grado di concentrazione settoriale/territoriale dei rischi e la loro *granularità*), le informazioni di dettaglio sugli associati non attivi (tabelle A.20 e A.21) non sembrano avere la stessa rilevanza. Gli associati non attivi –ad avviso di chi scrive- sono essenzialmente un indicatore del “potenziale commerciale” dei confidi. Potrebbe essere loro interesse esporre questa informazione in forma standardizzata e pertanto, la compilazione di queste tabelle potrebbe essere espressamente indicata come facoltativa, risultando sufficiente disporre delle informazioni della Tabella A.19.

---

<sup>8</sup> Le disposizioni attuative della *legge delega* potrebbero, per esempio, imporre un obbligo di scambio di informazioni tra banche e confidi di contenuto corrispondente agli allegati tecnici all'Accordo ABI-Assoconfidi.

Decisivo è che il testo in consultazione operi un rinvio alla circolare 140 del 1991<sup>9</sup>. Ciò permetterà, infatti, di confrontare i dati dei confidi (singolarmente, ovvero aggregati a vari livelli) con quelli del sistema bancario disponibili nel sistema informativo “Puma 2” (per il pubblico, nella Base Dati Statistica), ad esempio in tema di impieghi e tassi di decadimento. Si tratta davvero di un grande salto di qualità per la comprensione del ruolo dei confidi nelle relazioni di credito su scala regionale.

In relazione alla tabella A.15 non risulta chiarissimo se il richiamo alla menzionata Circolare implichi, a sua volta, il rinvio che questa opera alla classificazione ATECO 2007<sup>10</sup>. Nella monografia *L’Accountability dei confidi*, gli autori hanno sostenuto un concetto che viene ribadito in una recentissima analisi CERVED<sup>11</sup> con queste altre parole: <<I Confidi sono tipicamente caratterizzati da una forte specializzazione per settore di attività e area geografica delle imprese garantite. L’aumento dei differenziali di rischiosità per dimensione, area geografica e settore fa sì che i singoli Confidi si trovino a operare in contesti caratterizzati da livelli di rischiosità molto diversi.>>.

Si ritiene, quindi, essenziale che tutti i confidi forniscano un’informazione chiara sull’articolazione settoriale delle imprese associate effettivamente garantite, seppure a un livello di aggregazione alto<sup>12</sup> (per limitare l’onere sui *confidi minori*), tale da consentire un raffronto quantomeno con alcune tavole fondamentali della Base Dati Statistica (riportate –proprio per la loro rilevanza– anche nel [Bollettino Statistico](#)) della Banca d’Italia come ad esempio (molto parziale) le seguenti:

- B2.1 [TDB10232](#) IMPIEGHI Distribuzione per localizzazione (regioni) e comparti di attività economica della clientele (pag. 26 del Bollettino Statistico);
- B3.13 [TDC30021](#) FINANZIAMENTI PER CASSA 1/2 Distribuzione per localizzazione (aree geografiche) e comparti di attività economica della clientela (pag. 66 del Bollettino Statistico);

---

<sup>9</sup> Che nel 4° aggiornamento -al 30 settembre 2014- è reperibile qui:

[https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/Circ\\_140\\_4\\_agg.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/Circ_140_4_agg.pdf).

<sup>10</sup> In particolare alla pagina 12 (P. I. 7), dove, al punto 9 -Classificazione dell’attività economica- si legge “Per la classificazione dell’attività svolta dalle unità istituzionali si rimanda alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT. L’ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace Rev.27. Tale classificazione interessa soltanto la clientela residente classificata tra le società non finanziarie (settore 4) e le famiglie produttrici (sottosettore 61).”.

<sup>11</sup> Reperibile qui:

[http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/sampoli\\_l\\_e\\_favale\\_v\\_lo\\_stato\\_di\\_salute\\_dei\\_confidi\\_vigilati\\_alcune\\_evidenze\\_dalle\\_valutazioni\\_cerved\\_2016\\_0.pdf](http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/sampoli_l_e_favale_v_lo_stato_di_salute_dei_confidi_vigilati_alcune_evidenze_dalle_valutazioni_cerved_2016_0.pdf).

<sup>12</sup> Corrispondente alle Sezioni Ateco identificate per lettera, ad esempio A = Agricoltura, silvicoltura e pesca. La definizione delle Sezioni è alla pagina 10 del documento reperibile al seguente link:

[http://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09\\_40classificazione\\_attivita\\_economiche\\_2007.pdf?title=Classificazione+Ateco+2007+-+01%2Fott%2F2009+-+Ateco+2007+-+Volume+integrale.pdf](http://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf?title=Classificazione+Ateco+2007+-+01%2Fott%2F2009+-+Ateco+2007+-+Volume+integrale.pdf).

- B4.5 [TDB30221](#) SOFFERENZE Distribuzione per branche di attività economica della clientela (pag. 90 del Bollettino Statistico).

### Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Il capitolo 2 (Il bilancio dell'impresa) paragrafo 5 (La nota integrativa)<sup>13</sup> del documento per la consultazione propone la descrizione del contenuto della tabella A.1<sup>14</sup>. In questa tabella deve figurare il valore di tutte le garanzie rilasciate<sup>15</sup> e degli impegni. Focalizzandoci sulle garanzie rilasciate, il documento in consultazione prevede quanto segue:

- deve essere indicato l'ammontare garantito alla data di chiusura del bilancio al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore;
- nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario sui cui ricadono le prime perdite assunte dall'intermediario con tali garanzie e le perdite coperte dall'intermediario segnalante non possono superare l'importo del fondo monetario, nelle sottovoci relative alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi va indicato l'importo del fondo monetario (c.d. "cap").

Tale classificazione delle garanzie rilasciate è soddisfacente, ma non permette la confrontabilità con la tabella omologa prevista dal Provvedimento sui Bilanci per i *confidi maggiori*<sup>16</sup>. Per questi ultimi, infatti, valgono le indicazioni previste per i *confidi minori* nel presente documento per la consultazione, ma in più:

- l'importo delle garanzie rilasciate deve essere indicato al netto della perdita attesa;
- nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario sui cui ricadono le prime perdite assunte dall'intermediario con tali garanzie e le perdite coperte dall'intermediario segnalante non possono superare l'importo del fondo monetario, l'importo relativo a tali garanzie va eliminato e sostituito dall'importo del connesso fondo monetario.

---

<sup>13</sup> Pagina 40 e 41 del documento per la consultazione.

<sup>14</sup> La tabella vera e propria è alla pagina 90 del documento per la consultazione.

<sup>15</sup> Si intendono tutte le garanzie personali e reali prestate dall'intermediario, indicate facendo riferimento al soggetto ordinante, cioè il soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata.

<sup>16</sup> Provvedimento sui Bilanci – Nota Integrativa – Altre informazioni – Tabella D.1.

È quindi opinione degli autori che, per rendere confrontabili le informazioni oggetto di reportistica dei *confidi minori* e dei *confidi maggiori*, sarebbe opportuno accostare all'attuale tabella A.1 (che presenta lo stock lordo di garanzie rilasciate residuo) una tabella di compendio che presenti lo stock netto di garanzie rilasciate residuo. I criteri per la redazione di tale tabella potrebbero essere i seguenti:

- per le garanzie rilasciate indicare l'ammontare garantito alla data di chiusura del bilancio al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore<sup>17</sup>;
- nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario sui cui ricadono le prime perdite assunte dall'intermediario con tali garanzie e le perdite coperte dall'intermediario segnalante non possono superare l'importo del fondo monetario, l'importo relativo a tali garanzie va eliminato e sostituito dall'importo del connesso fondo monetario.

L'utilizzo di questo approccio, oltre a consentire un'adeguata confrontabilità con la corrispondente informazione dei *confidi maggiori*, darebbe inoltre la possibilità di elaborare un'informazione ulteriore: se allo stock netto di garanzie rilasciate residuo si sottraggono le controgaranzie/riassicurazioni pubbliche "certe e liquide" si ottiene infatti una misura dell'ammontare dei rischi in essere per il confidi.

Per i *confidi maggiori*, la quantificazione dei rischi assunti è dato dalla somma delle attività ponderate per il rischio di credito (*Risk weighted asset* o RWA) e dei requisiti a fronte dei rischi operativo e (eventualmente) di mercato moltiplicati per 16,67<sup>18</sup>. In particolare, l'RWA è calcolato essenzialmente come prodotto fra lo Stock di garanzie in essere e un "peso" che quantifica il rischio connesso allo stock di garanzie (Perdita attesa – PA).

Il calcolo dell'RWA è quello che segue (semplificato):

**RWA** = Stock di garanzie in essere x Perdita Attesa

dove:

Perdita attesa (PA) = PD<sup>19</sup> x LGD<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Provvedimento sui Bilanci – Nota Integrativa – Altre informazioni – Tabella D.1.

<sup>18</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 288, Titolo IV Capitolo 4, Sezione III, Nota 1.

<sup>19</sup> *Probability of default*.

<sup>20</sup> *Loss given default*.

Il calcolo della PA è molto complesso e risulta impossibile per i *confidi minori*. Per questa ragione, con riferimento specifico a questi, sarebbe molto importante disporre di un dato che rappresenti una semplificazione dell'RWA, nel quale la parte relativa alla Perdita attesa (che rappresenta il "peso" del rischio dello Stock di garanzie in essere, cui è moltiplicata) sia approssimata ricorrendo a una grandezza facilmente quantificabile.

La reportistica circa il valore delle garanzie e degli impegni proposta nel presente paragrafo permetterebbe il calcolo di questa grandezza utilizzabile per "correggere" il valore di Stock lordo di garanzie per avere una voce di rischio di credito netto. A tale fine allo stock lordo di garanzie sono sottratte:

- la riassicurazione con controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) che possedendo "ponderazione 0%" annulla il rischio per un importo pari alla controgaranzia ricevuta dal confidi. Lo stesso vale per altre riassicurazioni pubbliche altrettanto certe e liquide. Ve ne sono molte di gestione regionale che, pur prive della "ponderazione zero", riducono comunque (e allo stesso modo) il costo delle insolvenze per i confidi;
- l'ammontare delle garanzie con *cap* (intendendo per garanzia "cappata" quella con un esplicito limite di responsabilità espresso in valore), emesse a valere su fondi monetari di importo prestabilito e non reintegrabili in caso di sfioramento del *cap*.

Alla luce di queste considerazioni la grandezza in questione che quantifica i rischi assunti dal confidi potrebbe essere calcolata come segue:

**Rischi in essere** = Stock di garanzie in essere – (Attività non a rischio)

dove:

**Attività non a rischio** = Riassicurazioni pubbliche "certe e liquide" + (Garanzie cappate – Fondo cappato)

quindi:

**Rischi in essere** = Stock di garanzie in essere – Riassicurazioni pubbliche "certe e liquide" – Garanzie cappate + Fondi cappati

La reportistica proposta sarebbe anche utile per avere una misura confrontabile con i *confidi maggiori*: nei bilanci di questi ultimi infatti tale strutturazione delle informazioni circa le garanzie e gli impegni in essere è già formalizzata nella Tabella D.1 di Nota Integrativa<sup>21</sup>.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere una tabella di raccordo fra lo stock lordo residuo e lo stock netto residuo che evidenzii il delta fra le due grandezze, rappresentato da:

- importo delle garanzie con controgaranzie/riassicurazioni “certe e liquide” con indicazione dell’importo delle controgaranzie/riassicurazioni “certe e liquide”;
- importo delle garanzie a valere su fondo monetario con indicazione dell’importo del/i fondo/i monetario/i.

È da evidenziare che il Provvedimento sui Bilanci – Nota Integrativa – Altre informazioni – Tabella D.1 ha portato un’innovazione tale per cui i *confidi maggiori* non devono affiancare la tabella “Stock netto di garanzie rilasciate residuo” alla tabella “Stock lordo di garanzie rilasciate residuo”, ma sostituire la seconda con la prima: per i *confidi maggiori* si è quindi persa, a partire dai bilanci 2015, l’informazione circa lo “Stock lordo di garanzie rilasciate residuo”. **È opinione degli autori che tale informazione dovrebbe essere recuperata nel bilancio dei *confidi maggiori* introducendo l’obbligo di redazione della tabella A.1 prevista per i *confidi minori*, nonché la tabella di raccordo fra stock lordo e stock netto di cui al presente paragrafo.**

#### Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Il capitolo 2 (Il bilancio dell’impresa) paragrafo 5 (La nota integrativa)<sup>22</sup> del documento per la consultazione enuncia il contenuto della tabella A.4. Qui devono figurare tutte le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio. Vanno indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore alla data di riferimento del bilancio e l’importo delle rettifiche di valore complessive effettuate sulle garanzie rilasciate.

---

<sup>21</sup> Cfr. Provvedimento sui Bilanci – Allegato A: Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari – Nota integrativa – Schemi – Parte D: Altre informazioni – Garanzie rilasciate e impegni – D.1: Valore delle garanzie rilasciate e impegni.

<sup>22</sup> Pagina 41 e 42 del documento per la consultazione.

Il documento per la consultazione prevede che per tutte le sotto-categorie di tipologia di rischio (assunzione di rischio di prima perdita, assunzione di rischio di tipo *mezzanine* e assunzione di rischio pro quota) debbano essere indicate:

- i) le garanzie rilasciate non deteriorate;
- ii) le garanzie rilasciate deteriorate in sofferenza;
- iii) le altre garanzie rilasciate deteriorate.

Tali valori andranno suddivisi per importo della garanzia riassicurato e importo della garanzia non riassicurato e indicati al valore lordo con indicazione degli accantonamenti totali per singola voce.

Il documento per la consultazione prevede inoltre l'indicazione in calce alla tabella A.4 di una ripartizione delle garanzie riassicurate per tipologia di *controgarante* (Fondo europeo per gli investimenti, Fondo di garanzia per le PMI, confidi vigilati, altri soggetti controgaranti).

Tale set di segnalazioni (tabella A.4 e relativa nota in calce) fornisce informazioni molto esaustive, ma è opinione degli autori che potrebbe essere integrato con l'introduzione di una tabella che presenti il raccordo fra garanzie riassicurate e i relativi importi di riassicurazione, ripartito per tipologia di *controgarante*.

Si suggerisce pertanto di introdurre una nuova tabella di compendio alla tabella A.4 che riclassifichi gli importi riassicurati relativi alle garanzie riassicurate di cui alla tabella A.4 per tipologia di *controgarante*. Le tipologie di riassicurazioni suggerite dagli autori sono le seguenti:

- riassicurazioni ricevute dal Fondo di garanzia per le PMI;
- riassicurazioni ricevute da altri fondi di controgaranzia/riassicurazione pubblici;
- riassicurazioni ricevute da intermediari finanziari vigilati;
- riassicurazioni ricevute da altri soggetti.

La ragione di questa riclassificazione è da ricercarsi nel differente grado di escutibilità e liquidità delle riassicurazioni in riferimento alle categorie di soggetti sopra indicati. I diversi garanti connessi alle tipologie di garanzie elencate presentano infatti (su base empirica) differenti probabilità di incasso in caso di escussione della garanzia stessa.

Tipologia di garante	Importo garanzie riassicurate	Importo riassicurazioni ricevute
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)		
Altri garanti pubblici		
Intermediari vigilati		
Altri soggetti		

dove:

**Importo garanzie riassicurate:** importo dato dalla sommatoria degli importi delle garanzie emesse sulle quali è stata attivata una delle quattro tipologie di riassicurazione elencate. **Importo riassicurazioni ricevute:** importo dato dalla sommatoria degli importi riassicurati relativi alle garanzie emesse sulle quali è stata attivata una delle quattro tipologie di riassicurazione elencate

*Esempio: un confidi emette una garanzia al 50% su un finanziamento bancario di 200k euro e tale garanzia viene poi riassicurata presso il Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) con una percentuale di riassicurazione dell'80%.*

**Importo garanzie riassicurate** = *Importo finanziamento* \* *Percentuale di garanzia riassicurata* =  $200k * 50\% = 100k \text{ euro}$

**Importo riassicurazioni ricevute** = *Importo garanzie riassicurate* \* *Percentuale di riassicurazione* =  $100k * 80\% = 80k \text{ euro}$

#### Variazione delle garanzie rilasciate totali

Il capitolo 2 (Il bilancio dell'impresa) paragrafo 5 (La nota integrativa)<sup>23</sup> del documento per la consultazione presenta il contenuto delle tabelle A.9 "Variazione delle garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze", A.10 "Variazione delle garanzie rilasciate deteriorate" e A.11 "Variazione

<sup>23</sup> Pagina 43 del documento per la consultazione.

delle garanzie rilasciate non deteriorate” che rappresentano il flusso di garanzie dell’esercizio spaccettato per grado di deterioramento.

È opinione degli autori del presente *position paper* che per una maggiore trasparenza potrebbe essere affiancato a questo set di informazioni un prospetto di raccordo fra le tre tabelle che presenti il flusso di garanzie complessivo d’esercizio.

Tale integrazione informativa potrebbe essere operata affiancando alle tre tabelle in questione un’ulteriore tabella di raccordo.

#### Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock e dati di flusso

Il capitolo 2 (Il bilancio dell’impresa) paragrafo 5 (La nota integrativa)<sup>24</sup> del documento per la consultazione presenta il contenuto delle tabelle A.7 “Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock”, A.8 “Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso”.

Nelle due tabelle devono essere rappresentate le garanzie (reali e personali) e i fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all’intermediario che redige il bilancio richieste di escussione. Tali importi devono essere indicati al valore in essere alla data di chiusura del bilancio (tabella A.7: dati di stock), e al valore relativo all’esercizio di riferimento del bilancio e relativi fondi accantonamento (tabella A.8: dati di flusso). Tali informazioni sono da considerarsi molto preziose per una valutazione della gestione del rischio del confidi, in quanto permettono di valutare un tasso di default delle garanzie a livello di stock e a livello di flusso.

È opinione degli autori di queste pagine che tale informazione possa essere di maggiore utilità, per cogliere l’impatto effettivo sul confidi, tramite un raccordo (proposto nei termini descritti nella sottostante tabella) al set di informazioni di cui alla tabella A.4 “Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio e qualità”.

---

<sup>24</sup> Pagine 42 e 43 del documento per la consultazione.

Tipologia di garante	Importo in escussione							
	Stock anno N		Flusso anno N		Flusso anno N-1		Flusso anno N-2	
	Importo gar riassicurate	di cui Importo riass.ricev.						
<b>Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)</b>								
<b>Altri garanti pubblici</b>								
<b>Intermediari vigilati</b>								
<b>Altri soggetti</b>								
<b>Nessun garante</b>								

Il raccordo con la tabella di cui alla pagina precedente è data dalla colonna “Stock anno N” e le relative sottocolonne “Importo garanzie riassicurate” e “Importo riassicurazioni ricevute”. Le colonne successive dovrebbero invece contenere i flussi degli importi in escussione all’anno N, N-1 ed N-2 nelle relative sottocolonne “Importo garanzie riassicurate” e la separata indicazione dell’importo delle riassicurazioni ricevute nelle relative sottocolonne “di cui importo riassicurazioni ricevute”.

L’importo delle riassicurazioni ricevute è l’importo escutibile al riassicurazione al verificarsi del default delle garanzie riassicurate. Ai fini del computo nella presente tabella non è rilevante l’effettiva escussione della riassicurazione stessa (manifestazione numeraria), ma è sufficiente la sussistenza del diritto di escussione nei confronti del soggetto riassicuratore.

**Esempio:** un confidi ha uno stock anno N totale di 120 milioni di garanzie, di cui 20 milioni senza alcuna riassicurazione e 100 milioni riassicurati presso il Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96) a una percentuale di riassicurazione dell’80%. Nell’anno N vengono escussi 10 milioni di garanzie

riassicurate Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96), mentre negli anni N-1 e N-2 erano stati escussi rispettivamente 20 e 15 milioni di garanzie sempre riassicurati da tale Fondo di Garanzia. La compilazione della tabella è la seguente:

Tipologia di garante	Importo in escussione (dati in mil euro)							
	Stock anno N		Flusso anno N		Flusso anno N-1		Flusso anno N-2	
	Importo garanzia	di cui Importo riass.ricev.	Importo garanzia	di cui Importo riass.ricev.	Importo garanzia	di cui Importo riass.ricev.	Importo garanzia	di cui Importo riass.ricev.
<b>Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96)</b>	100	80	10	8	20	16	15	12
<b>Altri garanti pubblici</b>	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Intermediari vigilati</b>	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Altri soggetti</b>	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Nessun garante</b>	20	-	0	-	0	-	0	-

Tale tabella consentirebbe di raccogliere le seguenti informazioni:

- tasso di *default* dello stock di garanzie in essere;
- *break-down* del tasso di *default* dello stock di garanzie in essere per tipologia di garante;
- tasso di *default* del flusso di garanzie dell'esercizio in corso e dei due esercizi precedenti;
- *break-down* del tasso di *default* del flusso di garanzie dell'esercizio in corso e dei due esercizi precedenti per tipologia di garante;
- tasso medio di *default* delle garanzie rilasciate relativo a una serie storica di 3 anni;
- *break-down* del tasso medio di *default* delle garanzie rilasciate per tipologia di garante relativo a una serie storica di 3 anni.

L'informazione di cui all'ultimo punto è davvero molto importante, in quanto permetterebbe di ponderare per l'effettiva liquidità i crediti per escussioni dei *confidi minori*. Tale grandezza è necessaria per calcolare l'indicatore "ATR (Acid Test Ratio)" che misura la capacità del confidi di onorare gli impegni facendo leva sulla propria liquidità.

$$\text{Acid Test Ratio (ATR)} = \text{ATR}_{\text{liq.credito}} + \text{ATR}_{\text{liq.finanz}}$$

dove:

$$\text{ATR}_{\text{liq.credito}} = \frac{\text{Crediti per escussioni}}{\text{Escussioni in corso}}$$

$$\text{ATR}_{\text{liq.finanz}} = \frac{\text{Liquidità (<12mm)}}{\text{Debiti a breve}}$$

e quindi:

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Crediti per escussioni}}{\text{Escussioni in corso}} + \frac{\text{Liquidità (<12mm)}}{\text{Debiti a breve termine}}$$

I dati di cui alla tabella in questione sarebbero utili per calcolare il numeratore di  $\text{ATR}_{\text{liq.credito}}$ :

$$\text{Num.ATR}_{\text{liq.cred.}} = \sum \text{Cred.esc.} \cdot (\text{FCG} \cdot \text{Def}) + (\text{PA} \cdot \text{Def}) + (\text{Inter.vig} \cdot \text{Def}) + (\text{Altro} \cdot \text{Def}) + (\text{NonGar} \cdot \text{Def})$$

Dove "Def" è uguale al tasso di *default* medio per ognuna delle 5 tipologie di credito per escussione dove il tasso di *default* medio viene calcolato come segue:

$$\text{Tasso di default medio}^{25} = \frac{\text{Fl.escuss.}(\text{annoN}) + \text{Fl.escuss.}(\text{annoN-1}) + \text{Fl.escuss.}(\text{annoN-2})}{\text{Stock di garanzie annoN}}$$

### Fondi propri

Il documento per la consultazione affronta il tema dei fondi propri al capitolo 2 (Il bilancio dell'impresa) paragrafo 5 (La nota integrativa). La Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per i rischi finanziari generali indica come oggetto della sezione stessa i conti del passivo relativi alle voci 90 (Fondi per rischi finanziari generali), 100 (Capitale), 110 (Sovrapprezzi di emissione), 120

<sup>25</sup> L'ipotesi alla base di questo calcolo è che la *maturity* media del portafoglio di garanzie sia compresa fra 2,5 e 3 anni.

(Riserve legale, per azioni o quote proprie, statutarie, altre), 130 (Riserve di rivalutazione), 140 (Utili/Perdite portati a nuovo) e 150 (Utile/Perdita d'esercizio) e i conti dell'attivo relativi alle voci 100 (Capitale sottoscritto non versato, di cui richiamato) e 110 (Azioni o quote proprie).

L'informativa oggetto di reportistica è quella di cui ai seguenti punti di Nota Integrativa:

- 8.1 – Capitale e azioni proprie: composizione.  
Ove esistenti vanno indicate le diverse categorie di azioni (ordinarie ecc.) o di quote che costituiscono il capitale fornendo separatamente l'importo delle azioni emesse, delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio. Analoga informativa deve essere fornita anche per le azioni o quote proprie in portafoglio.
- 8.2 – Capitale – numero azioni e quote: variazioni annue.  
Devono essere indicate fattispecie come per esempio i frazionamenti e i raggruppamenti.
- 8.3 – Riserve altre informazioni.  
Occorre indicare la composizione della sottovoce 120.d. Altre riserve, quando l'importo della stessa è rilevante.

Dei tre punti sopra citati soltanto per l'8.2 è prevista la compilazione di una tabella in formato standard.

Ad avviso di chi scrive, la reportistica obbligatoria riguardante il patrimonio netto dell'impresa dovrebbe essere irrobustita. La proposta è di affiancare all'attuale Tabella 8.2:

- Tabella 8.1: il contenuto consigliato è un quadro complessivo del patrimonio netto del confidi con indicazione dell'importo complessivo e il *break-down* dei sottoimporti riferiti alle sotto-categorie previste dalla presente normativa;
- Tabella 8.3: il contenuto consigliato è un quadro sinottico con focus sulle riserve del confidi nel loro complesso con importo totale e *break-down* dei sottoimporti riferiti alle sotto-categorie previste dalla presente normativa.

Per le esigenze di comparabilità evidenziate nella Premessa, la Tabella 8.1 di cui sopra potrebbe ricalcare la forma prevista per i confidi *maggiori* dal Provvedimento sui Bilanci - Tabella 4.1.2.1. Patrimonio dell'impresa: composizione – Parte D: Altre informazioni – Sezione 4: Informazioni sul patrimonio.

<b>Voci/Valori</b>	<b>Importo (T)</b>	<b>Importo (T-1)</b>
1. Capitale		
2. Sovrapprezzi di emissione		
3. Riserve		
- di utili		
a) legale		
b) statutaria		
c) azioni proprie		
d) altre		
- altre		
4. Azioni proprie		
5. Riserve da valutazione		
- Attività finanziarie disponibili per la vendita		
- Attività materiali		
- Attività immateriali		
- Copertura investimenti esteri		
- Copertura dei flussi finanziari		
- Differenze di cambio		
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
- Leggi speciali di rivalutazione		
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti		
- Quota riserve da valutaz. relative a part. valutate al patrimonio netto		
6. Strumenti di capitale		
7. Utile (perdita) d'esercizio		
<b>Totale</b>		

L'introduzione di questa tabella di reportistica anche per i *confidi minori* assicurerebbe la diretta confrontabilità fra il patrimonio netto dei *confidi maggiori* e dei *confidi minori*.

È inoltre da evidenziare che nel documento in consultazione non è prevista per i *confidi minori* una forma di reportistica relativa al patrimonio per la copertura del rischio. L'assenza di obbligo di rendicontazione della presente grandezza rende molto complicato operare una stima della solidità

patrimoniale dei *confidi minori*, cosa che non accade con i *confidi maggiori* vincolati invece dalla normativa di vigilanza ad una specifica rendicontazione del proprio patrimonio di vigilanza. È opinione degli autori di queste pagine che, al fine di poter quantificare la solidità patrimoniale dei *confidi minori*, potrebbe essere introdotto l'obbligo di rendicontazione del patrimonio a copertura del rischio. È altresì opinione degli autori che il computo del patrimonio a copertura dei rischi e la sua rendicontazione debbano ricalcare quanto previsto per il *patrimonio di vigilanza* dei *confidi maggiori*; questo infatti permetterebbe ad un tempo di:

- utilizzare un modello di computo del patrimonio a copertura del rischio già esistente (patrimonio di vigilanza dei *confidi maggiori*) e particolarmente adatto alla quantificazione della solidità patrimoniale dei *confidi*;
- determinare una perfetta (e, ad avviso di chi scrive, indispensabile) confrontabilità fra *confidi minori* e *maggiori* in tema di valutazione della solidità patrimoniale.

### 3. CONSIDERAZIONI FINALI (SULLA PROPORZIONALITÀ)

Al termine dell'esame analitico, si propongono alcune considerazioni sulla questione della *proporzionalità*, sicuramente il tema più delicato che riguarda, nell'insieme, il testo sottoposto a consultazione.

Sottrarre alla (involontaria) opacità i *confidi minori* (operazione indispensabile vista la loro funzione nelle relazioni creditizie) equivale ad imporre a questi intermediari degli oneri informativi che implicano dei costi (in termini economici).

Evidentemente c'è un *trade off* tra proporzionalità e necessità di garantire un *level playing fields* tra soggetti simili e definire il contenuto finale del documento con le *Istruzioni* per la compilazione dei bilanci -nella misura in cui non operi il *vincolo esterno* della Direttiva - implica una *scelta di posizionamento* tra gli interessi in gioco.

Gli autori, alla luce del documento per la consultazione e delle osservazioni che precedono, ritengono che la *scelta di posizionamento* del regolatore su tale *trade-off* possa incontrare diversi livelli di soddisfazione tra i confidi in funzione di due variabili: 1) la dimensione in termini di stock di garanzie *in essere* e 2) la propensione a innovare il *modello di business*.

Sembrerebbe logico che:

- i *confidi maggiori* approvino un impianto che (insieme all'istituzione dell'Organismo per i *minori*), riduce i fenomeni di difformità competitiva tra operatori attivi in settori e con modalità simili tra loro;
- i *confidi minori "ex 107"*, facciano altrettanto: essendo stati vigilati dalla Banca d'Italia e sottoposti agli stessi schemi di bilancio applicabili ai *confidi maggiori*, grazie al provvedimento proposto in consultazione (e alla costituzione dell'Organismo) non transiteranno dallo *status* precedente (di *vigilati dal bilancio trasparente*) al "mondo dell'opacità assoluta". Se questo fosse accaduto, essi non solo avrebbero visto vanificati gli ingenti investimenti strutturali sostenuti per soddisfare le regole di *compliance* loro applicate nel previgente regime (e poco distanti dalle nuove). Soprattutto sarebbero stati penalizzati (davvero ingiustamente) nel rapporto con le banche e con le *Amministrazioni sponsor* (sempre più restie a sostenere soggetti opachi);

- i *confidi minori* “strutturati”, cioè quelli che pur avendo dimensioni e modelli di *business assolutamente adeguati*, apprezzano la definizione di norme più rigorose e valide per tutti: questi soggetti erano in assoluto i soggetti più svantaggiati quando intenzionati a rappresentare la propria realtà e, di conseguenza, erano effettivamente i più penalizzati nella ricerca di relazioni fiduciarie con banche e imprese <sup>26</sup>;
- i *confidi minori* “non strutturati” possono avere diversi atteggiamenti rispetto al testo sottoposto a consultazione. Questi confidi hanno *il punto di forza* nello “sportello” –spesso all’interno di sedi associative- e nella relazione con le imprese. Il loro *punto di debolezza* è una propensione a mantenere una dimensione limitata da non poter -di fatto- governare alcune funzioni oggi essenziali.

Alcuni di questi confidi stanno valorizzando il *punto di forza* e provando a superare il *punto di debolezza* con soluzioni come gli accordi di *partnership* (ad esempio contratti di Rete, ma anche fusioni) con altri confidi (più o meno grandi) insieme ai quali raggiungere economie di scala che permettano di attuare strategie e investimenti per una maggiore competitività. Peraltro una politica di alleanze è tanto più agevole quanto più c’è trasparenza sulle caratteristiche strutturali e sui risultati operativi dei soggetti interessati.

Altri confidi “non strutturati”, invece, dimostrano una certa passività di fronte ai mutamenti dello scenario di mercato ma anche regolamentare. Si spera non coltivino l’illusione che la *disintermediazione dei confidi* dipenda da una transitoria congiuntura sfavorevole anziché - dai mutamenti strutturali intervenuti nel mondo del credito.

Riscontri o smentite su queste ipotesi potranno desumersi nei *position paper* nei quali sarà espresso il punto di vista dei diretti interessati, i confidi, e quello delle loro Federazioni (che, per ruolo, dovranno fare sintesi della varianza). Ad ogni modo non è guardando ai soli confidi che è possibile concludere il ragionamento sulla *proporzionalità* delle regole che attengono al loro bilancio. Infatti, occorre tener presente anche il fabbisogno informativo su questi garanti espresso

---

<sup>26</sup> Ci preme qui precisare che un confido con un “modello di business adeguato” alla propria *mission* non può prescindere da un *software* gestionale nel quale immettere e dal quale estrarre le informazioni che vengono richieste nelle Istruzioni in consultazione, le quali sono tutte (lo si dice qui in generale, salvo specifiche considerazioni più avanti) riconducibili al *core business* dei confidi che è sì comprare rischi, ma alla luce di valutazioni prudenti basate su informazioni aggiornate periodicamente. Informazioni che sono anche funzionali ad autodiagnosi davvero essenziali.

dalle imprese (e dalle loro associazioni), dalle banche, dalle *Amministrazioni sponsor*<sup>27</sup> e dalle autorità preposte alla vigilanza (o, più semplicemente, al controllo). Gli interessi da mettere *sul piatto della bilancia*, alla ricerca del *punto di equilibrio*, sono quindi estesi a tutte queste categorie soggettive.

Gli autori di questo *position paper*, nel più volte citato documento *L'accountability dei confidi*<sup>28</sup>, hanno sostenuto la tesi, che qui ribadiscono, secondo la quale la *proporzionalità* degli *oneri informativi* andrebbe rapportata *allo stock di garanzie in essere*. Ma a partire da una soglia minima uguale per tutti, rappresentata proprio da un bilancio che consenta di ben valutare, tra l'altro, *propensione e dinamica del rischio* correlato alla allocazione delle garanzie, *solidità finanziaria* (e cioè relazione tra rischi assunti e risorse finanziarie), *adeguatezza della liquidità* funzionale al tempestivo adempimento delle obbligazioni e *sostenibilità economica* del *business model*.

Una considerazione finale riguardo a possibili sviluppi futuri atti anzitutto a ridurre, complessivamente, i costi di *compliance* per i *confidi minori*. In questo senso, si formula l'auspicio che in tempi brevi i confidi possano redigere il proprio bilancio in formato elettronico elaborabile (XBRL). In tal modo verrebbero abbattuti i costi delle attività di monitoraggio che competono all'Organismo di cui all'art. 112 bis del TUB (costi che, com'è noto, ricadono sui confidi medesimi) e diverrebbe possibile –per tutti gli interessati- una lettura tempestiva, intelligente e *low cost* dei garanti *facilitatori del credito* per le PMI.

---

<sup>27</sup> Tanto più che i confidi possono essere considerati dei soggetti *si* privati, ma ogni volta che fanno affidamento su fondi rischi, riassicurazioni e controgaranzie basate su risorse del *tax payer*, sono equiparabili a *incaricati di un pubblico servizio*.

<sup>28</sup> Pag. 142 e ss.